

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale. (1391)	697
PRESIDENTE	697, 698, 699, 701, 702, 703 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 715
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	698, 700, 702, 703 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	698, 699, 700 704, 705, 706, 709, 710, 712, 715
ZOBOLI	698, 701, 704, 705, 706, 708 709, 713
AMATUCCI	698, 700, 705
BREGANZE	698, 710
GONELLA GIUSEPPE	699
PREZIOSI OLINDO	699, 703, 704, 711
COMANDINI	700, 710
AMADEI LEONETTO	700, 702, 703, 704 706, 707, 710, 711, 712
VALIANTE	702, 705, 706, 707, 710, 711 712, 713
SFORZA	709
PELLEGRINO	711, 712, 713, 714
MIGLIORI	713

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale (1391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale ».

La Commissione in una precedente seduta aveva incominciato l'illustrazione degli emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, arrivando all'emendamento del collega Kuntze, che propone la soppressione dell'articolo 72 del codice penale, ove è previsto, come aggravamento dell'ergastolo, l'isolamento diurno nel caso di concorso dell'ergastolo con una o più pene della reclusione per un tempo superiore complessivamente a 5 anni, oppure con un'altra condanna all'ergastolo. Ne è derivata un'ampia discussione, alla quale hanno partecipato il relatore e alcuni colleghi. A conclusione della discussione, l'onorevole Ministro Bosco, dopo aver dichiarato di non ritenere che questa sia la sede più opportuna per attuare la riforma di questo articolo — tanto più che lo stesso disegno di legge governativo prevede una misura più favorevole per l'isolamento diurno — e dopo aver detto che era suo intendimento di fare qualche proposta formale, per la misura del minimo e del massimo, aggiunse che era più orientato verso l'abbassamento del minimo che del massimo; e conclude che avrebbe

La seduta comincia alle 10,10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

presentato alla Commissione delle proposte formali.

A questo punto la discussione venne sospesa, per dar modo all'onorevole Ministro di formulare queste proposte.

Pertanto, in assenza del Ministro Bosco, do la parola all'onorevole Sottosegretario Mannironi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In relazione alle dichiarazioni che — come ha ricordato il Presidente — ebbe a fare l'onorevole Ministro dinanzi alla Commissione, do lettura del nuovo testo che si propone per i primi due commi dell'articolo 72: « Nel caso di concorso dell'ergastolo con una o più pene della reclusione per un tempo superiore complessivamente a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno da tre mesi a due anni.

Se un'altra delle pene inflitte è pure l'ergastolo, il periodo dell'isolamento diurno è da sei mesi a tre anni ».

Il concetto informatore dei due nuovi commi che si propongono è di conservare il principio di un periodo di isolamento diurno del condannato all'ergastolo per tutte le ragioni giuridiche e logiche che lo stesso onorevole Ministro ebbe ad esporre e che io non sto a ripetere. Però, si è abbassato al minimo questo periodo di isolamento, facendo una graduatoria nelle due ipotesi previste dai due commi di cui ci stiamo occupando. Come i colleghi rileveranno, per la prima ipotesi si è abbassato di molto il minimo e si è contenuto il massimo, lasciando, così, una maggiore discrezione nell'applicazione della legge. Per il caso più grave di concorso di due ergastoli, si è contenuto il minimo nei sei mesi e il massimo in tre anni, limiti che si ritengono ragionevoli.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Lo emendamento proposto dal Governo è, secondo me, accettabile, anche perché risponde alle considerazioni fatte da vari colleghi.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Kuntze, a cui ho accennato, non ha altre firme. Poiché l'onorevole Kuntze è assente, domando se qualche collega intende farlo proprio.

ZOBOLI. Lo faccio mio.

AMATUCCI. Io apprezzo lo sforzo fatto dal Ministro della Giustizia — e reso noto attraverso le dichiarazioni fatte testé dall'onorevole Sottosegretario Mannironi — per l'attenuazione di queste pene che chiamerei aggiuntive; in quanto per la prima volta lo spirito di questa legge mira alla concessione, anche nei riguardi di un condannato all'erga-

stolo che abbia scontato 28 anni di pena, del beneficio della libertà condizionale, partendo dal presupposto di un ravvedimento del condannato stesso.

Chi ha visitato gli istituti penitenziari — onorevole Sottosegretario — chi ha visto isolati e chiusi nelle celle che ognuno di noi conosce, questi condannati, si deve domandare nell'intimo della propria coscienza se non sia questo un acceleramento verso la pazzia. Non posso, pertanto, che apprezzare la riduzione del periodo di isolamento proposta dal Ministro. Certamente si tratta di individui pericolosi, quando ci si è meritati una doppia condanna all'ergastolo; nei confronti dei quali, tuttavia, non è mancato un gesto di umanità del Ministro, con la proposta riduzione del periodo di isolamento.

Ma su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione. Se si è partiti da questo concetto di umanità, cioè di fare in modo che anche attraverso la convivenza con altri condannati, le pratiche religiose, culturali e morali, si possano avviare questi condannati verso un ravvedimento totale, l'isolamento diurno — egregi colleghi — anche se ridotto è pur sempre pauroso, tremendo e la maggior parte di questi ergastolani — e la mia esperienza me lo fa confermare senza tema di smentita — finiscono tubercolotici o addirittura pazzi.

Con questo non intendo esprimere la mia formale opposizione all'emendamento; però il mio intervento vuole essere l'espressione di una perplessità, di uno stato d'animo che vorrei che nelle successive formulazioni legislative potesse portare veramente l'esecuzione della pena su di un campo umano, così come lo spirito della Costituzione prevede. Noi ci troviamo di fronte ad un'umanità perversa che per diverse ragioni (per malvagità o per impeto) ha commesso gravi violazioni alla legge; ma non possiamo dimenticare che sono uomini, e per questi uomini noi dobbiamo avere soprattutto come somma nostra preoccupazione il pensiero di avviarli verso una forma di totale e pieno ravvedimento.

Dopo questa dichiarazione, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento governativo.

BREGANZE. Vorrei richiamare la cortese attenzione dell'onorevole Sottosegretario su problema che non è affatto nuovo. Ricordo che quando, nel 1956, ebbi occasione di redigere la relazione sullo stato di previsione del Ministero della giustizia — in coincidenza con la possibilità annunciata dall'allora Ministro Guardasigilli onorevole Moro di aprire le

porte alla libertà condizionale, e mentre si discuteva sulla attualità o meno dell'ergastolo — espressi due voti: da una parte che si accelerassero gli studi per vedere di eliminare, attraverso la concessione della libertà condizionale, la quasi perpetuità assoluta della pena; dall'altra l'auspicio che si potesse abolire l'isolamento diurno, salvo a studiare la possibilità di adottarlo come misura di carattere disciplinare anziché come inasprimento della pena.

Ora, non posso che apprezzare lo sforzo del Governo per una diminuzione dell'entità quantitativa dell'isolamento diurno, anche se rimango turbato dalla constatazione del suo mantenimento in essere. E dinanzi all'attuale emendamento governativo domando a me stesso se non sarebbe possibile prevedere, come ulteriore forma di temperamento, l'abolizione del limite minimo fissato dalla legge per l'isolamento diurno in modo da consentire al giudice una più larga possibilità discrezionale, per cui, pur fissando il massimo del periodo di isolamento diurno non se ne prevedesse il minimo di 3 o di 6 mesi per i casi di due condanne all'ergastolo oppure di una all'ergastolo ed altre per complessivi oltre 5 anni, in modo che la caratteristica del reato o dei reati consenta al giudice l'irrogazione di un periodo di segregazione diurna inferiore ai minimi previsti qualora egli ne ravvisi l'opportunità.

In subordine mi domando se, nel caso di compimento di più reati, ciascuno dei quali comporti la pena dell'ergastolo, non fosse possibile fare a meno di prevedere l'aumento del minimo, ma solamente quello del massimo del periodo di isolamento diurno; per cui rimanessero come minimo in tutti i casi quei tre mesi che sono indicati per l'ipotesi di concorso in più reati, uno dei quali comporti l'ergastolo e l'altro o gli altri pene superiori ai cinque anni.

Queste idee mie (e non certamente solo mie) scaturiscono dalla prospettiva del mantenimento in essere dell'isolamento diurno che, pur con notevolissimi motivi di attenuazione concretata anche nella proposta ultima del Governo, rimane pur sempre qualche cosa che non può non richiamare l'attenzione delle nostre coscienze e della nostra sensibilità.

GONELLA GIUSEPPE. Io e i colleghi del mio gruppo siamo favorevoli a una riduzione della pena; però, la pena deve essere certa. Non è tanto la gravità, quanto la certezza della pena che può avere una efficacia intimidatoria. Però l'isolamento diurno nel caso

particolare rappresenta una dissonanza con quello che è lo spirito della nostra legislazione. Si dice che l'isolamento diurno può portare a delle revisioni di ordine spirituale. Ma questo può essere esatto per coloro che hanno una certa struttura spirituale e familiare; invece, secondo noi, l'isolamento diurno non si concilia con la direttiva costante seguita in materia dai governi che si sono succeduti. Ecco perché il mio gruppo è contrario all'isolamento diurno del condannato. Se si deve tendere al recupero del condannato, tutto ciò che lo isola dal mondo circostante è contrario a questo scopo; ed è anche in dissonanza con l'indirizzo in atto di revisione delle pene nonché del regolamento carcerario.

Desidero che di questo sia dato atto come nostro indirizzo, proprio per la umanizzazione della pena.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Vorrei tornare su alcune considerazioni alla quali ho accennato nell'altra seduta in cui fu impostato questo problema. Si possono fare tutte le critiche che si vogliono nei confronti dell'isolamento diurno, che forse non risponde a finalità pedagogiche, bensì a finalità meramente afflittive. Però io domando se vi può essere un reato senza una sanzione. Quando eliminiamo l'isolamento diurno, dobbiamo pur rispondere a questo quesito. Se colui che ha commesso un reato che comporta la pena dell'ergastolo commette un altro reato, deve andare immune da pena per questo secondo reato? Evidentemente bisogna trovare una sanzione.

Abbiamo visto che l'onorevole Amatucci, malgrado le critiche formulate, aderisce alla proposta del Governo. Ciò significa che non vede un'altra alternativa. Forse un'alternativa potrebbe esservi nello stabilire un termine maggiore per la liberazione condizionale: invece di 28 anni, potrebbero essere 30 anni o di più. Ma qualche cosa bisogna pur prevederla, altrimenti si verrebbe ad affermare un principio immorale e anti-giuridico. Coloro che hanno formulato delle critiche, possono proporre una soluzione diversa, ma non possono limitarsi a respingere la tesi dell'isolamento diurno.

A me sembra che la soluzione proposta dal Governo sia da accettare, perché un limitato periodo di isolamento diurno rappresenta un'afflizione minore di quella rappresentata dal non poter conseguire la liberazione condizionale dopo 28 anni di pena.

PRESIDENTE. Rammento che siamo in sede legislativa e non possiamo riaprire la discussione generale. Comprendo perfetta-

mente i motivi che possono spingerci a questo ritorno, tanto è suggestivo l'argomento; però non possiamo violare il regolamento. Perciò i colleghi che vogliono intervenire possono farlo per illustrare i propri emendamenti o per discutere le singole proposte di emendamenti.

PREZIOSI OLINDO. Io esprimo la mia adesione all'emendamento proposto dal Governo. Confermo le osservazioni già fatte in sede di discussione generale; ma evidentemente l'emendamento proposto dal Governo rappresenta già un miglioramento notevole rispetto alla più grave sanzione prevista dal codice in questo settore.

Ha rilevato giustamente il relatore che si critica l'isolamento diurno, ma non si propone un emendamento sostitutivo. Allora, siccome non c'è un'alternativa e siccome l'isolamento diurno si applica quando vi sono delitti gravi, pur comprendendo la necessità della umanizzazione della pena, non si può prescindere da un maggiore castigo, per chi commetta i delitti più efferati. Per queste ragioni aderisco all'emendamento proposto dal Governo.

COMANDINI. Aderisco al suggerimento venuto dal relatore e che stiamo ora concretando in un emendamento insieme col collega Amadei. Le ragioni per cui l'isolamento diurno è, secondo il mio avviso, assolutamente diseducativo e controproducente, sono state già dette ed è inutile ripeterle. Si tratta di una disputa che si è fatta largamente in dottrina e anche qui. Non voglio, quindi, tediarvi i colleghi ripetendo queste ragioni.

Però l'osservazione dell'onorevole Guerrieri è esatta. Noi non possiamo evitare che ci sia un'ulteriore sanzione per chi, oltre ad un reato che comporta l'ergastolo, ne ha commesso un altro. E il suo avviso è perfettamente accettabile. Secondo noi si potrà aumentare, per esempio, dalla metà ai due terzi il periodo richiesto per la liberazione condizionale. È una sanzione indiretta, la quale può essere operante o inoperante, a seconda del comportamento del condannato, ma è di per se stessa una sanzione la quale elimina quella considerazione che porta alle conclusioni cui è arrivato l'onorevole Relatore: che bisogna, cioè, pur dare una sanzione per questi ulteriori delitti che il condannato all'ergastolo ha commesso.

Il collega Amadei ed io presentiamo, a nome del nostro Gruppo, un emendamento col quale, mentre si propone la soppressione dell'articolo 72, si stabilisce che qualora il condannato all'ergastolo abbia commesso più

reati passibili di detta pena, oppure altri reati passibili di una pena complessiva superiore ai cinque anni, la sua ammissione alla liberazione condizionale non possa avvenire se non quando egli abbia scontato effettivamente almeno 30 anni (anziché 28) di pena.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Vorrei rilevare che questo emendamento aggrava la condizione del condannato.

AMATUCCI. Vorrei pregare gli onorevoli Amadei e Comandini di soprassedere nella presentazione di questo emendamento fino al momento in cui non si discuterà del nuovo testo dell'articolo 176.

AMADEI LEONETTO. Faccio notare che quando il Presidente avrà messo in votazione l'emendamento governativo, sarà inutile la votazione dell'articolo 176.

COMANDINI. Voi dite che l'isolamento diurno è più grave: io dico che è di una gravità eccezionale. Chi come noi vi è stato sottoposto anche come giudicabile o come condannato politico, ne conosce la gravità. Io solo dopo aver subito mesi di isolamento diurno ho potuto capire l'essenza del verso dantesco: « ... chi per lungo silenzio pareva fiore... ». Dopo mesi di silenzio non si riesce a parlare. Non credo, quindi, che il prolungamento del periodo di pena da scontare effettivamente per essere ammessi alla liberazione condizionale sia più grave della sanzione dell'isolamento che è una vera tortura.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io apprezzo moltissimo i sentimenti dominanti della maggior parte degli onorevoli colleghi della Commissione e che ispirano tutte le perplessità da essi manifestate circa la durezza, e, quindi, l'inopportunità di applicare l'isolamento diurno.

Io credo che, sul piano umano dell'attenuazione della pena, ci si trovi tutti pienamente d'accordo. Però ci sono delle esigenze pratiche di fronte alle quali talvolta bisogna pur cercare di temperare questo nostro senso di umanità. Intanto, come bene ha detto il collega Relatore, quando un condannato all'ergastolo commette un altro reato, non è possibile che la legge rinunci ad applicare una ulteriore sanzione per quel di più di violazione di leggi che è stato commesso.

Se ci fosse stata un'alternativa alla proposta fatta dal Ministero, la si sarebbe anche potuta esaminare con molta attenzione ed anche con molta comprensione; ma mi pare che questa alternativa non si presenti. E non vorrei considerare come alternativa l'ultima proposta alla quale ha accennato l'onorevole Comandini; perché il voler aumentare la durata

della pena oltre la quale sia possibile chiedere la liberazione condizionale, mi pare che in sostanza venga ad aggravare maggiormente la situazione del condannato.

Noi non possiamo, tra l'altro, non tener conto del fatto che il concetto di liberazione condizionale rientra in un altro ordine di idee, per cui si valuta la personalità del condannato, la sua condotta in carcere, e soprattutto le manifestazioni che egli possa aver dato per convincere che si è emendato e che ha migliorato psicologicamente e moralmente la sua situazione. Quindi io non sarei favorevole alla scelta di questa alternativa. Lasciamo il limite estremo necessario per la liberazione condizionale i 28 anni di pena espiata, attenendoci di preferenza al concetto di isolamento diurno. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non scivolare involontariamente da una forma di senso umanitario ad una di pietismo eccessivo. L'isolamento diurno, intanto, non è cosa che terrorizzi in modo assoluto. Devo ricordare che ci sono dei detenuti i quali preferiscono stare isolati anziché in compagnia. Recentemente ha visitato alcune case di pena ed ho visto dei condannati in cella, ed alla mia richiesta di spiegazioni mi è stato detto che preferiscono la cella alla vita in comunità.

Il richiamo dell'onorevole Comandini è giusto. Anch'io ho trascorso quattro o cinque mesi isolato in una cella, e in condizioni tali che non mi si consentiva neanche di usufruire dell'ora di passeggio di cui beneficiavano i detenuti comuni. Naturalmente ho sofferto, ma in sostanza non voglio dire che fosse questa la cagione di tutti i mali che mi affliggevano in quel periodo. In quelle condizioni di isolamento, se non altro, leggevo, meditavo e scrivevo e il tempo passava. Bisogna anche tener conto del fatto che anche oggi certi giudici istruttori i quali, per una valutazione oggettiva della situazione processuale dei singoli inquisiti e ai fini della segretezza dell'istruttoria, e soprattutto al fine di potersi accertare della veridicità dei fatti, mantengono in uno stato di completo isolamento certi giudicabili anche se questi si protestano innocenti e non sono ancora condannati. Purtroppo la durata e la complessità di certe istruttorie portano come conseguenza, l'isolamento anche di mesi dei prevenuti.

Ora, tutto ciò considerato, e senza avere l'aria di chi non tiene conto delle ragioni umanitarie che inducono gli onorevoli colleghi a sostenere le proposte che essi hanno presentate, vorrei dire che questa specie di pena supplementare — che è stata fissata entro li-

miti ragionevolissimi — non deve eccessivamente allarmare. In sostanza dobbiamo tenere conto che ci troviamo di fronte ad un condannato all'ergastolo evidentemente colpito da tale pena per aver commesso reati gravissimi; e che ne commette poi altri per i quali meriterebbe — se fosse libero — altre pene gravissime. In sostanza un minimo di sicurezza per la società o per gli stessi condannati in mezzo ai quali vive, deve pure attuarsi; senza contare che è necessario — come ha osservato opportunamente il collega onorevole Guerrieri — che sussista una graduatoria verso chi, pur condannato alla pena dell'ergastolo, commette un altro reato. Non è la prima volta che dei detenuti vengono uccisi da altri detenuti, e in questo caso non dobbiamo rinunciare ad infliggere una sanzione, sia pure figurativa come quella che si sta proponendo e che non è molto grave e che è contenuta entro quei limiti massimo e minimo entro i quali il giudice ha possibilità di spaziare a seconda del caso specifico.

Io non sarei neanche d'accordo sull'altra proposta dell'onorevole Breganze per l'abolizione di qualsiasi minimo di pena. Sono piuttosto d'accordo col rilievo fatto dal collega Gonella, il quale afferma che ci deve essere una certezza anche nella pena.

Ora il minimo di tre mesi fissato nell'emendamento proposto dal Governo, mi pare che sia estremamente ragionevole e umano. Non si può lasciare una libertà assoluta al giudice, senza che abbia almeno un minimo da rispettare. È un principio generale vigente nel nostro codice e non mi pare che si possa venir meno ad esso neppure in questo caso.

Per tutte queste considerazioni pregherei i colleghi di voler approvare l'emendamento proposto dal Governo, poiché rappresenta il massimo delle concessioni a cui ragionevolmente si può arrivare.

ZOBOLI. Non sono stato presente alla seduta del 30 marzo, ma mi pare che nella discussione si sia rimasti d'accordo che per una questione di principio e in relazione anche ad altre proposte di legge che sono state presentate sull'articolo 22, non si dovesse parlare di ergastolo. Invece dalla lettura dei resoconti stenografici non emerge una presa di posizione chiara in questo senso.

PRESIDENTE. Forse ella non ha presente il primo resoconto stenografico, dal quale risulta una posizione estremamente chiara, anche perché vi è in proposito una dichiarazione ampia e decisiva fatta dal rappresentante del Governo, alla quale la rimando. È

una dichiarazione che non ammette dubbi e che è stata confermata anche dall'attuale Ministro di grazia e giustizia.

ZOBOLI. Dopo questo chiarimento, desidero spiegare che i presentatori dell'emendamento erano preoccupati dall'affermazione di un principio al quale noi siamo contrari. Quindi, manteniamo fermo l'emendamento per quando giungeranno alle votazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 22, noi osserviamo che la pena dell'isolamento diurno ha un carattere affittivo; è, quindi, contraria ai principi dell'articolo 27 della Costituzione, che vieta il carattere affittivo della pena e afferma, invece, il carattere rieducativo della medesima. Noi pensiamo che l'isolamento diurno del detenuto sia veramente diseducativo, perché lo pone fuori di quella comunità nella quale è portato a vivere. Quindi, è una pena affittiva con ripercussioni negative nei riguardi del positivo principio della rieducazione del condannato, affermato dall'articolo 27 della Costituzione.

Non mi convince l'osservazione del rappresentante del Governo, per cui in qualche modo l'isolamento non è né affittivo né diseducativo, perché porta a una specie di raccoglimento e di meditazione del condannato. Questa ipotesi può valere per il condannato che abbia uno spirito e un'educazione superiori e che può, quindi, trovare nel raccoglimento e nella meditazione l'avviamento ad uno stato d'animo più elevato. Per l'uomo medio invece — e per noi è l'uomo medio da tenere in considerazione — l'isolamento si traduce in uno stato di depressione e di psicosi, perché è contrario al bisogno che ha l'uomo di vivere in un ambiente normale. L'isolamento pone l'uomo in una condizione che gli toglie ogni possibilità di miglioramento. Perciò non possiamo accettare l'isolamento diurno, anche quando vi sia un concorso di pena.

Passando al successivo articolo 176, studieremo l'opportunità o meno di creare delle situazioni diverse nei riguardi della liberazione condizionale; ma non possiamo non mantenere il nostro emendamento che è espressivo dell'articolo 72.

AMADEI LEONETTO. Io sono perplesso di fronte all'osservazione del relatore onorevole Guerrieri, il quale si preoccupa del caso che si possano avere dei reati senza la relativa sanzione. Perciò la mia proposta sarebbe questa: « Nel caso in cui il condannato all'ergastolo sia condannato anche a un'altra o più pene detentive per un periodo superiore a cinque anni, la sanzione ulteriore sarà quella

di non poter ottenere la liberazione condizionale se non dopo aver scontato 30 anni di reclusione ».

Per il caso limite, quello prospettato dal Sottosegretario, dell'ergastolano che commette altro reato che comporti la pena dell'ergastolo, si potrebbe applicare l'isolamento diurno nella misura più blanda prevista dall'emendamento governativo, e cioè da sei mesi a tre anni; sempre a condizione — e a maggior ragione — che il detenuto non potrà aspirare alla liberazione condizionale se non dopo aver scontato 30 anni effettivi di carcere.

Solo in questo caso limite dovrebbe applicarsi l'isolamento da sei mesi a tre anni; ma nel caso in cui il condannato all'ergastolo commetta un altro reato che comporti una pena detentiva come previsto dal disegno di legge, la nuova sanzione avvertibile dallo stesso detenuto sarebbe quella di dover attendere altri due anni, due anni più degli altri, per ottenere la liberazione condizionale. Il caso cui si rifaceva l'onorevole Sottosegretario per esperienza personale, per dire che l'isolamento diurno può essere anche gradito da alcune persone per un insieme di ragioni, può valere per noi, per chi è ricco di spiritualità ed ha il modo di potersi ripiegare su se stesso perché ha un patrimonio morale che non è stato cancellato dal reato commesso e dalla pena dell'ergastolo che gli è stata irrogata. Ma per il delinquente, per l'omicida istintivo, primitivo, veramente l'isolamento è una pena che minaccia di annullare completamente quel barlume di dignità, e di personalità che ancora gli rimane.

Per cui riterrei necessaria una breve sospensione della seduta per concordare la formula di un emendamento che rispondesse a questo nostro criterio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non si oppone ad una breve sospensione.

VALIANTE. Vorrei raccomandare all'onorevole collega Amadei, in relazione a quanto ha detto in merito al concorso di pene, di considerare che se facciamo il caso dell'ergastolano che commette un altro reato, non bisogna dimenticare l'altro caso dell'ergastolano che venga condannato per un altro gravissimo reato commesso precedentemente alla prima condanna all'ergastolo. Ritengo, perciò, che, per i casi sottolineati dall'onorevole Amadei ci si può semplicemente ricollegare al concorso di pene previsto dal Codice.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni contrarie, possiamo sospendere breve-

mente la seduta per dar modo ai proponenti di concretare l'emendamento.

(La seduta, sospesa alle 11,05, è ripresa alle 11,20).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

VALIANTE. Faccio presente che il testo del disegno di legge si riferisce al concorso di pene, mentre l'articolo 72 regola e deve connuare a regolare il concorso di reati, come peraltro conferma la stessa rubrica riportata nel disegno di legge in discussione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È la stessa cosa: se concorrono delle pene, concorrono dei reati.

PRESIDENTE. Mi perviene a firma degli onorevoli Amadei Leonetto, Comandini, Amattucci e Valiante il seguente emendamento:

« L'articolo 72 sostituirlo con il seguente:

« Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi ».

VALIANTE. Io ho sottoscritto molto volentieri l'emendamento ora letto, soprattutto per una considerazione di fondo. L'articolo 72 del codice penale è compreso nel capo III, che riguarda il concorso dei reati. Infatti il testo vigente dell'articolo 72 si riferisce al concorso di reati, che comportano l'ergastolo o pene temporanee. Questa rubrica è conservata nel disegno di legge governativo; ma l'articolo 72, come si propone di modificarlo, riguarderebbe non più il concorso di reati, bensì il concorso di pene. Questo non è soltanto un problema di tecnica legislativa, ma un problema sostanziale.

L'articolo 72, nel testo vigente del codice penale del 1930, si riferisce all'ipotesi che in un unico dibattimento un individuo sia giudicato contemporaneamente per più fatti diversi, ciascuno dei quali comporta la pena dell'ergastolo, oppure uno di essi comporta la pena dell'ergastolo e gli altri delle pene detentive. In questa ipotesi viene così disciplinata l'erogazione della pena: quando concorrono più ergastoli si applica l'ergastolo e in più l'isolamento con un determinato limite; quando concorre l'ergastolo con altra o altre

pene detentive, si applica l'ergastolo e in più l'isolamento con un limite diverso ed inferiore. Ora, secondo il testo del disegno di legge, in casi del genere non verrebbe più comminato un solo ergastolo con l'isolamento ma per i singoli fatti che si giudicano si dovrebbero applicare più ergastoli, oppure l'ergastolo e un'altra pena detentiva, salvo a farne il cumulo ai sensi dell'articolo 80 del codice penale.

Il cumulo, però, è un provvedimento che non si adotta nella sentenza, ma successivamente, in sede di esecuzione. Perciò il giudice non potrebbe più avere, adottando il testo governativo, una regola per unificare in sentenza nell'unico ergastolo, con eventuale isolamento diurno, i vari ergastoli, oppure l'ergastolo con le varie pene detentive che potrebbero essere irrogate al condannato.

Ecco perché ritengo che l'emendamento da noi presentato sia in linea con il sistema del codice: infatti consente di mantenere in vigore la regola dell'ergastolo unico con la pena accessoria dell'isolamento anche per più fatti che comporterebbero più ergastoli oppure l'ergastolo e una pena detentiva temporanea.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La questione non comporta preoccupazioni sostanziali, perché quando si parla di cumulo o di concorso di reato si arriva sempre ad un concorso di pena. Io non mi formalizzo sulle parole usate per esprimere un certo concetto. In buona sostanza, noi stiamo parlando dell'ipotesi di concorso di reato, e, quindi, anche di concorso di pena. Però il problema è quello del concorso delle pene; e, cioè, quando un condannato all'ergastolo commette un altro reato che comporta una pena superiore ai cinque anni o addirittura un altro ergastolo, quale è il trattamento che gli si applica in sede di esecuzione della pena?

VALIANTE. Questo è regolato dall'articolo 80. Qui si tratta invece del giudizio contemporaneo per più fatti ognuno dei quali comporta la condanna all'ergastolo. In questo caso se non confermiamo la regola dell'articolo 72 noi affermiamo che il giudice deve irrogare più condanne all'ergastolo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Faccio notare che il giudizio può essere celebrato in occasioni diverse.

PREZIOSI OLINDO. Indubbiamente le osservazioni dell'onorevole Valiante sono esatte; però nella sostanza il testo proposto dal Governo mira ad attuare quello che precisamente poc'anzi ricordava lo stesso Sottosegretario; e bisogna riconoscere anche che

con questo testo ci distacciamo dal codice. E allora si potrebbe fare precedere il testo governativo dalla frase: «...In sede di cumulo di pene...» onde evitare ogni confusione.

VALIANTE. Esatto. Ma allora non si può sopprimere l'articolo 72.

AMADEI LEONETTO. Torniamo al sistema del codice, come proposto dal Presidente.

PREZIOSI OLINDO. Allora sono d'accordo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di tener presente che il punto controverso non è questo, ma riguarda soltanto la durata della segregazione diurna. Teniamo fermo il testo del codice e discutiamo solamente su questa. Ora, mi pare che siamo tutti d'accordo che, quando concorrono due ergastoli, la segregazione diurna possa essere fissata da sei mesi a tre anni.

Resta ora da vedere l'altra ipotesi: quella del concorso di un ergastolano con una pena superiore ai cinque anni per la quale io avevo proposto da tre mesi a due anni, mentre nell'emendamento in esame la proposta è da uno a sei mesi. Ora, onorevoli colleghi, io non sto trattando come dietro ad un banco di vendita, attento a realizzare il maggior guadagno sulla mia merce: io mi preoccupo molto, invece, dell'efficacia intimidatoria della pena.

Io voglio ricordare casi gravissimi di persone che hanno commesso prima un delitto che importava di per se stesso la pena dell'ergastolo, ma che sono restati alla macchia e hanno consumato altri delitti. Ora, se non c'è un minimo di efficacia intimidatoria della pena, colui che sta alla macchia, invece di consumare altri cinque delitti, ne consumerà venti e non avrà più nessun limite nella esplosione del suo spirito delinquenziale. Non voglio dire che siano pochi mesi di segregazione diurna a rappresentare una sufficiente intimidazione, ma almeno un minimo di efficacia intimidatoria della pena ci deve essere.

Quindi, mi permetto di insistere nei limiti minimi e massimi che ho proposto, mantenendo la formula dell'articolo 72.

Voglia tener presente la Commissione che il Governo è già venuto incontro al suo desiderio di ridurre notevolmente i limiti originariamente prospettati.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. L'articolo 72, come è proposto, mi pare che si agganci all'articolo 178, mi pare, quindi, che sarebbe opportuno votare prima l'articolo 176,

perché vi possono essere dei colleghi che aderiscono al prolungamento del termine per la liberazione condizionale da 28 a 30 anni.

AMADEI LEONETTO. L'emendamento da noi proposto non è eccezionalmente migliorativo di quello del Governo, perché riduce l'isolamento diurno, ma aggrava il periodo di attesa per avere la liberazione condizionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 22: « Il terzo e quarto comma dell'articolo 22 del codice penale sono abrogati e il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

Gli onorevoli Kuntze e Zoboli hanno presentato questi due emendamenti all'articolo unico del disegno di legge n. 1391:

« Al primo comma, alle parole: Gli articoli 22, *sostituire le seguenti*: L'articolo 22, secondo comma, e gli articoli ».

« All'articolo 22 *sopprimere le parole da*: articolo 22, *fino a notturno* ».

S'intende ritirato il primo emendamento?

ZOBOLI. Noi abbiamo già espresso quella che è la nostra preoccupazione. Rifacendoci a quelle che furono le nostre dichiarazioni, nonché alla dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario Dominè il 24 gennaio, secondo la quale nell'articolo 22 non è contenuta alcuna affermazione di principio, prendiamo atto che il capoverso dell'articolo 22 del disegno di legge comporta il beneficio della ammissione al lavoro all'aperto. Vi è il riferimento all'ergastolo, ma questo non ha carattere di preclusione, non rappresentando un'affermazione di principio che comprometta la futura discussione dei provvedimenti intesi alla abolizione della pena dell'ergastolo.

In questa situazione noi non crediamo di dover ostacolare la concessione di un beneficio valido e concreto quale quello dell'ammissione al lavoro all'aperto. E nella fiducia nei confronti delle affermazioni fatte dal Presidente nella seduta del 24 gennaio, che in sostanza l'articolo 22 del disegno di legge non vuole essere una affermazione di principio ma è una pura necessità di formulazione, noi, preso atto della rinuncia del Governo alla prima parte dell'articolo 22, il che riduce detto articolo alla formulazione della norma relativa al lavoro all'aperto dei condannati all'ergastolo, nello spirito di non ostacolare un beneficio nel suo iter legislativo, dichiariamo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

che anziché votare contro ci asterremo, coerenti come siamo col nostro principio di non ostacolare la concessione di questo beneficio. Preghiamo, quindi, il Presidente di considerare assorbito il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento governativo è il seguente:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 22 del codice penale sono abrogati, e il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

PREZIOSI OLINDO. Ritengo che l'articolo unico del disegno di legge dovrebbe essere suddiviso in tanti articoli quanti sono gli articoli del codice penale che vengono modificati dal disegno di legge in esame.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non ha nulla in contrario ad accogliere la proposta dell'onorevole Preziosi.

VALIANTE. L'emendamento del Governo non è più sostitutivo dell'articolo 22, come detto nella prima riga dell'articolo unico, in quanto è semplicemente soppressivo di due commi.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Si può anche mantenere l'articolo unico, semplicemente modificando la dizione delle prime due righe.

PRESIDENTE. La dizione del primo articolo potrebbe essere la seguente:

« L'articolo 22 del codice penale è modificato come segue:

« Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: " Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto ".

Il terzo e quarto comma sono abrogati ».

VALIANTE. Vorrei suggerire che si usi il termine « capoverso » in luogo di « comma ». Peraltro, secondo me, questo testo dal punto di vista formale non è felice.

Vorrei, perciò, avere il tempo indispensabile per presentare un formale emendamento, che al posto dell'articolo unico sostituisca due articoli, il primo riferentesi alle modifiche dell'articolo 22, il secondo alle modifiche degli altri articoli.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il testo proposto dal Governo è evidentemente male strutturato, perché la cosa migliore e più semplice sarebbe stata di ripetere il primo comma e il secondo sostituirlo nel modo desiderato. Ma siccome la ripetizione del primo comma dava ombra

ad alcuni colleghi, si è dovuto ricorrere a questa soluzione, che tecnicamente non è felice, ma riproduce bene il pensiero della maggioranza.

SFORZA. Quanto all'osservazione fatta dal relatore, essa ha un valore relativo. Giacché vi è già un progetto di riforma del codice penale, è evidente che nel progetto verranno incluse le variazioni portate da questo disegno di legge, in modo da risultarne un tutto unico.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questo argomento, in verità, dovrebbe consigliare di rimandare tutto alla riforma del codice.

ZOBOLI. Noi, invece, pensiamo che sarebbe stato utile esaminare tutte le proposte di legge che sono state presentate. Secondo me la formulazione non può essere che questa: « Gli articoli 22, 72, 176, 177 del codice penale sono modificati come segue » e non « sostituiti », perché la sostituzione implica un'affermazione di principio, mentre non la implica la modifica. Quindi, diventa necessaria la formulazione indicata dal collega Comandini.

VALIANTE. Mi pare che l'accordo che si era raggiunto in Commissione, al quale il Governo ha aderito, sia di non riportare in questo disegno di legge la prima parte dell'articolo 22, dove è detto che la pena dell'ergastolo è perpetua, così da non pregiudicare la discussione che dovrà farsi in Aula sulle proposte di legge che chiedono la soppressione dell'ergastolo. Se questa prima parte dell'articolo 22 non vogliamo neppure considerarla, ci interessa oggi modificare il primo capoverso per consentire il lavoro all'aperto al condannato all'ergastolo — non più dopo tre anni di pena — e sopprimere il secondo e il terzo capoverso, che si riferiscono alla esecuzione della pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare.

Con il mio emendamento io sostituisco soltanto il primo capoverso, nel senso che consento, d'accordo col Governo e col pensiero della Commissione, il lavoro all'aperto al condannato all'ergastolo e sopprimo l'isolamento diurno.

AMATUCCI. Stiamo girando intorno ad una parola. Proporrei di dire: « L'articolo 22 è sostituito dal seguente: « Il condannato all'ergastolo è ammesso al lavoro all'aperto ». Così automaticamente gli altri comma verranno ad essere soppressi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il fatto è che il primo capoverso deve rimanere, mentre qui non viene ripetuto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento dell'onorevole Valiante propone di dividere in due articoli l'articolo unico del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo proposto dell'emendamento Valiante:

« Il primo capoverso dell'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

« Il secondo e terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati ».

Nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo articolo proposto dell'emendamento Valiante:

ART. 2.

Gli articoli 72, 176 e 177 del codice penale sono modificati come segue:

ART. 72 (*Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee*). — Nel caso di concorso dell'ergastolo con una o più pene della reclusione per un tempo superiore complessivamente a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Se un'altra delle pene inflitte è pure l'ergastolo il periodo dell'isolamento diurno è da uno a quattro anni.

ART. 176. (*Liberazione condizionale*).

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando, abbia effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

ART. 177. (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*). — La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo ».

Al nuovo testo dell'articolo 72 proposto dal disegno di legge sono stati proposti alcuni emendamenti di cui mi riservo di dare lettura in seguito, in quanto vorrei pregare la Commissione di prenderlo in esame dopo aver esaminato ed approvato il nuovo testo dell'articolo 176.

All'articolo 176 sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« All'articolo 176, primo comma, sopprimere le parole: almeno 30 mesi e comunque ».

« All'articolo 176, terzo comma, alla parola pena, sopprimere il punto e aggiungere le parole: o 25, se il condannato abbia al momento in cui ha inizio l'espiazione della pena superato il cinquantesimo anno di età ».

« All'articolo 176, sopprimere: quarto e quinto comma ».

KUNTZE, ZOBOLI.

« All'articolo 176, secondo comma, sopprimere le parole, almeno quattro anni di pena ».

« Allo stesso comma, sostituire alle parole: tre quarti, le parole: due terzi ».

KUNTZE.

L'onorevole Zoboli ha facoltà di illustrare gli emendamenti da lui presentati unitamente all'onorevole Kuntze.

ZOBOLI. Il primo di essi, concernente la soppressione al primo comma dell'articolo 176, delle parole: « almeno trenta mesi e comunque », è dettato dal nostro desiderio di non fissare un minimo; affinché vi sia la possibilità di ridurre ancora il minimo di trenta mesi al quale tende il nuovo articolo

176 del disegno di legge. Rimane il requisito di aver scontato almeno la metà della pena inflitta.

VALIANTE. La nuova impostazione dell'istituto della liberazione condizionale è basata non più sulla buona condotta prevista dal Codice vigente, bensì su un comportamento del detenuto tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

Ove abolissimo il termine minimo di espiazione della pena, che il disegno di legge fissa in trenta mesi (cioè in due anni e mezzo), noi affermeremmo il principio che anche dopo quindici giorni o dopo un mese si possa, da parte del condannato, manifestare un comportamento tale da fare ritenere sicuro (non probabile) il suo ravvedimento.

A me pare che il ravvedimento debba essere fondato sull'osservazione che duri per un certo periodo di tempo, del comportamento del condannato; sicché ritengo che un minimo di mesi di pena da esporsi da parte del condannato per godere della liberazione condizionale — un termine minimo per permettere di acquisire la certezza del suo ravvedimento — sia assolutamente da fissarsi. Ed il termine fissato dal disegno di legge è equo. Tutt'al più lo ridurrei nel minimo di soli sei mesi, portandolo da 30 a 24 mesi. Tutto ciò ripeto, per non far venir meno una delle condizioni richieste per la liberazione condizionale, che è appunto il ravvedimento del condannato.

Faccio presente a questo punto che il concetto adottato dal disegno di legge è ancor più rigoroso della disposizione del vecchio codice del 1889, perché quest'ultimo richiedeva una tale condotta da far presumere il ravvedimento del condannato, mentre il disegno di legge in esame vuole « un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ». In altre parole, mentre per il codice del 1889 era sufficiente la presunzione del ravvedimento, presunzione legata alla condotta del condannato, il disegno di legge vuole un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. E questo risponde anche al senso di preoccupazione diffusa nell'opinione pubblica per i casi di fatti delittuosi commessi da persone liberate condizionalmente.

Se accettiamo questa impostazione del disegno di legge, quella, cioè del ravvedimento, non possiamo fare a meno di un termine minimo di permanenza in carcere.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono d'accordo con le osservazioni del collega Valiante, osservazioni che sono, peraltro, già

contenute nella mia relazione orale sul disegno di legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è perfettamente d'accordo sui rilievi fatti dal collega Valiante. Si è voluto fissare questo minimo di espiazione della pena, non solo perché non si vuole concedere la liberazione condizionale a coloro che sono stati condannati a pene minime, ma soprattutto per dare il tempo materiale a chi dovrà giudicare sul comportamento del condannato in relazione al « sicuro ravvedimento » di seguire la sua condotta per un ragionevole lasso di tempo. Perciò mi oppongo all'emendamento che vuole abolire la frase « se ha scontato almeno 30 mesi ».

AMADEI LEONETTO. A me sembra che la dizione « tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento » sia impropria. Che cosa succederebbe se poi questo liberato commettesse un altro reato? Bisognerebbe essere indovini! E quale è il criterio che può fare affermare questa sicurezza?

PRESIDENTE. La stessa osservazione si potrebbe fare per l'antica dizione della « presunzione ».

AMADEI LEONETTO. Ma la presunzione è qualche cosa di aleatorio e può essere vinta dalla prova contraria. La « sicurezza » è qualche cosa d'altro.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sarà la sicurezza che presiede a tutte le cose umane. È la stessa sicurezza con cui il giudice afferma una responsabilità del giudicabile, che può essere poi smentita da elementi successivamente acquisiti. Evidentemente nel momento in cui si concede il beneficio, bisogna avere la certezza soggettiva che il ravvedimento si è verificato.

PRESIDENTE. Ritengo che la interpretazione esatta delle due formule sia questa: il presumere vuol dire accontentarsi della prova negativa, mentre l'essere sicuro vuol dire reclamare una prova positiva della avvenuta rieducazione.

AMADEI LEONETTO. Ma appunto per questo, mantengo il mio dubbio. Che cosa dovrebbe fare il detenuto per dare una prova positiva? Spegnerne un incendio, adottare degli orfanelli o altro di simile?

VALIANTE. Desidero far rilevare che questo disegno di legge è legato all'articolo 27 della Costituzione, nel quale è detto che la pena deve tendere alla rieducazione del reo. Non possiamo, quindi, far ritornare nella società, a meno che non sia terminata la espiazione della pena, un condannato che non sia stato rieducato. Ora la rieducazione consta di

fatti positivi e non solo di manifestazioni di carattere negativo. Per esempio, una persona che ha delinquito a seguito di un atto impulsivo, è quasi certo che dopo un certo periodo di tempo si sia ravveduta. Non sono necessari in questo caso degli atti positivi, da indicare nella sua cartella personale. La semplice osservazione del giudice di sorveglianza o del dirigente dello stabilimento di pena può garantire la sua rieducazione. Nella stessa parola « ritenere » è insita una sicurezza soggettiva. Ecco perché ritengo che dobbiamo lasciare la formula apparentemente più grave, ma più rispondente al concetto del costituente, nel senso di rilasciare soltanto l'individuo che dia la certezza di non commettere altri reati. Naturalmente, certezza soggettiva.

ZOBOLI. La vecchia formula portava un criterio obiettivo: « prova costante di buona condotta »; ed era facile fare questo accertamento. Ora naturalmente dobbiamo obbedire al precetto della Costituzione e traslare l'accertamento all'avvenuta rieducazione. Fin qui sono d'accordo. Ma richiedere al giudice la sicurezza del ravvedimento crea un serio imbarazzo, anche per le valutazioni di carattere soggettivo che si possono verificare. Secondo me la formula migliore sarebbe questa: « un comportamento tale, da far ritenere il suo ravvedimento ». Se gli si vuol dare un valore, diventa un'ipoteca impossibile su quello che il condannato farà all'uscita dal periodo di detenzione. Quindi, proporrei la abolizione di questa frase. Mettiamo almeno: « ...tale da far presumere il suo ravvedimento... ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Nel senso richiesto dall'onorevole Zoboli bisognerebbe sostituire con la parola « probabile ».

PRESIDENTE. A quel fine la presunzione vale quanto la sicurezza.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La verità è che con questa modificazione si è voluto badare proprio alla sostanza, all'effettivo ravvedimento del condannato. Perché se si fosse dovuto tener conto solamente del comportamento — come giustamente rilevava l'onorevole Zoboli — noi avremmo potuto concedere la liberazione condizionale soltanto a colui che dal punto di vista formale fosse stato ossequiente a tutte le norme del regolamento carcerario.

Invece si vuole andare oltre. La condotta carceraria è una delle componenti che servono a valutare il ravvedimento; ma esso va giudicato più approfonditamente, e di esso si deve avere la certezza per far luogo alla

liberazione condizionale. Ecco perché si è adottato l'aggettivo « sicuro » il quale, tuttavia, ha quel valore relativo che hanno tutti i giudizi umani, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Relatore.

Quindi, credo che gli onorevoli colleghi non si possano lasciare impressionare dall'uso dell'aggettivo « sicuro ». È giusto che chi dispone la liberazione condizionale debba avere la certezza morale di questo ravvedimento, perché se vi fossero solamente vaghe presunzioni non si potrebbe far luogo a questa misura di eccezionale favore. Confermo, quindi, che l'aggettivo « sicuro » va inteso con quel senso di relatività che si annette a tutti i giudizi umani, compreso quello del Magistrato.

SFORZA. Vorrei rilevare che la condotta umana, in senso positivo e in senso negativo, si può valutare solamente dalle manifestazioni esteriori, poiché si dice che solo Dio può scendere nelle anime. *Cogitationis poenam nemo patitur*.

Ora, colui che è privato della libertà personale, che deve fare una vita controllata dal mattino alla sera, una vita esteriormente di obbedienza al regolamento, di disciplina, di rispetto verso gli altri, quale altra prova di ravvedimento sicuro può dare? Cosa gli si può chiedere? Dice l'onorevole Sottosegretario che « bisogna scendere più in fondo »; ma come si fa? E sussiste pur sempre il pericolo di giungere all'assurdo (e la mia esperienza di 40 anni di attività professionale mi fornisce ampia messe di esempi) di prendere in considerazione i delinquenti più esperti, quelli che meglio sanno fingere un ravvedimento non sentito.

Ecco perché è pericoloso l'introdurre un qualche nome che possa prestarsi a dubbie interpretazioni da parte del giudice che deve applicare la legge. Quindi, un giudice troppo severo richiederà quelle prove di sicurezza che non possono in pratica esserci, mentre un giudice blando considererà sufficiente il fatto che il condannato si mostri convinto e pentito del suo reato e dimostri di essersi riadattato alla vita civile attraverso l'elevazione dei suoi rapporti con altri detenuti, con i carcerieri, con il direttore; che sono in fondo le sole espressioni materiali che concretizzano un concetto di ravvedimento. Perché nell'animo umano non è facile scendere. Occorrerebbero dei professori di psicologia, e anche questi potrebbero essere tratti in inganno da un simulatore; e non bisogna dimenticare che i simulatori sono i più raffinati delinquenti.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

Invece chi ha commesso un reato in un momento di impeto, spinto da chissà quale causa, se ne sta buono buono, parla di meno e non è da questo suo comportamento che si può desumere il ravvedimento.

Ecco perché insistiamo anche se l'onorevole Relatore afferma trattarsi di un pleonismo. La legge deve dire proprio così per rispondere ad un criterio di certezza e di eguaglianza. Affinché tutti i cittadini in quelle condizioni siano trattati alla stessa maniera, il legislatore deve usare espressioni che presentino facilità di comprensione da parte di tutti e di uniforme applicazione per tutti. Diversamente veniamo meno al dovere principale della giustizia.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Moltissimi dei concetti esposti dall'onorevole Sforza ci trovano concordi, ma quelli ai quali egli si è richiamato non valgono a scalzare l'uso dell'aggettivo « sicuro », la cui giustificazione è espressa abbastanza efficacemente e chiaramente in una parte della relazione introduttiva. Mi permetto di rileggere le poche righe alle quali mi richiamo:

« La locuzione accolla vale a meglio chiarire le finalità dell'istituto; per di più, parlando in essa di « comportamento », il campo di indagine del giudice potrà spaziare anche fuori dei limiti della condotta penitenziaria, al fine di valutare tutti gli atti di sincero ravvedimento del condannato, come ad esempio gli spontanei soccorsi alle vittime del reato ed ogni altro elemento (scritti, rapporti con i familiari, ecc.) da cui è possibile desumere lo stato d'animo del condannato stesso ».

SFORZA. Sono tutte cose possibili per tutti i condannati ?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono enunciate a titolo indicativo, non ad altro fine.

SFORZA. La Cassazione ha detto che le relazioni e le discussioni non servono a interpretare la legge, perché sono i giudici che interpretano la legge per quello che in essa è scritto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Kuntze e Zoboli al primo comma dell'articolo 176:

« Sopprimere le parole: almeno trenta mesi e comunque ».

Il Governo si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

L'onorevole Kuntze ha proposto di sopprimere al secondo comma dell'articolo 176 le parole « almeno quattro anni di pena ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono contrario per le ragioni già enunciate in relazione all'altro emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Kuntze-Zoboli, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

L'onorevole Kuntze propone il seguente emendamento:

« Sostituire nel secondo comma dell'articolo 176 le parole: tre quarti, con le parole: due terzi ».

ZOBOLI. La ragione di questo emendamento è nell'aggravante troppo pesante del termine che si trasferisce a tre quarti se c'è una recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale. Noi pensiamo che un termine di due terzi sia più equo e rispondente allo spirito dell'articolo 176.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*, sono contrario.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Kuntze di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Kuntze e Zoboli propongono il seguente emendamento:

« All'articolo 176, terzo comma, alla parola: pena, sopprimere il punto e aggiungere le parole: o 25, se il condannato abbia, al momento in cui ha inizio l'espiazione della pena, superato il cinquantesimo anno di età ».

ZOBOLI. Questo emendamento è stato dettato dall'intenzione di rendere efficace l'applicazione dell'articolo 176. L'età del condannato deve essere tenuta in giusto conto, perché fissare in 28 anni il periodo per la liberazione condizionale di chi abbia iniziato l'espiazione della pena quando aveva già superato il cinquantesimo anno di età significa stabilire la sua reimmissione nella società di un vecchio così inoltrato negli anni, che non potrà godere di questo beneficio, in quanto la legge naturale della fine dell'esistenza avrà detto già la sua parola. In questa situazione, derivante dalla età del condannato all'inizio dell'espiazione della pena, pensiamo che si possa fissare un termine più equo quale quello di 25 anni in-

vece di 28. Almeno un cinquantenne potrebbe riavere la libertà a 75 anni.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Esprimo parere contrario. Non possiamo graduare la pena in relazione all'età. Caso mai si dovrebbe applicare il principio opposto, quello di una maggiore indulgenza nei confronti dei giovani anziché degli anziani. Se il criterio a cui si ispira l'emendamento fosse valido, dovremmo prevedere una ulteriore riduzione per chi abbia superato i 60 anni di età e così via, fino ad arrivare all'impunità. Evidentemente per i casi che meritano particolare indulgenza, possono intervenire provvedimenti di grazia. Il carattere della norma penale deve essere però di assoluta generalità.

BREGANZE. A proposito della grazia, propongo una osservazione. Se non vado errato, le norme che disciplinano la vita dei carcerati dopo le modifiche apportate dal Guardasigilli Zoli, prevedono che passato un determinato numero di anni sia obbligatorio prendere in esame la posizione dei vari detenuti per proporre la grazia. Quindi, una volta approvato questo provvedimento, bisognerà provvedere al coordinamento, perché non vi siano disarmonie eccessive. Prego l'onorevole Sottosegretario di voler tenere presente questa considerazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prendo atto dell'osservazione dell'onorevole Breganze e la segnalerò all'onorevole Ministro per l'applicazione possibile.

In merito all'emendamento Kuntze-Zoboli, aderisco in pieno alle considerazioni fatte dal relatore, aggiungendo che, ove venisse accolto l'emendamento, verrebbe posto sullo stesso piano il condannato all'ergastolo e il condannato a 30 anni di reclusione, perché in applicazione della prima parte dell'articolo 176 anche il condannato a 30 anni dopo scontati 25 anni dovrebbe godere del beneficio della libertà condizionale. E non mi pare che si possa giungere a questo estremo di parificare la condizione del condannato all'ergastolo con quella del condannato a 30 anni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Kuntze-Zoboli, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Penso sia venuto il momento di mettere in votazione l'emendamento Amadei-Comandini-Valiante che si riferisce ai casi previsti dall'articolo 72.

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Amadei, Comandini e Valiante hanno pro-

posto la soppressione dell'articolo 72 e l'aggiunta del seguente comma dopo il terzo comma dell'articolo 176:

« Il condannato all'ergastolo con più pene di reclusione per un tempo superiore ai 5 anni non può essere ammesso alla liberazione condizionale se non dopo aver scontato 30 anni di reclusione ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Si può migliorare la formulazione inserendo:

« Nei casi di cui all'articolo 72... ».

PELLEGRINO. Secondo me, costituisce un aggravamento perché non solo è previsto l'isolamento diurno, ma qui vi è anche un aumento della pena da scontare per essere ammessi alla liberazione condizionale.

COMANDINI. Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che prima c'è stata la proposta di soppressione dell'articolo 72; poi abbiamo presentato il nostro emendamento che prevede: a) il caso di una condanna all'ergastolo più altro reato che comporti l'ergastolo; b) il caso di una condanna all'ergastolo più altri reati che comportino complessivamente una pena superiore ai cinque anni di reclusione. Non siamo più di fronte ad un caso di soppressione dell'articolo 72 ma solamente di una sua modifica; e allora qui l'elevazione a 30 anni di pena scontata si riferisce solamente al caso più grave, dell'ergastolo più ergastolo.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. L'idea era che la durata dell'espiazione dovesse essere di 30 anni per entrambi i casi appunto per il carattere vorrei dire simbolico dell'aggravamento dell'isolamento diurno per i casi di concorso di pena.

AMADEI LEONETTO. Vista l'impossibilità di ridurre l'isolamento diurno, volevamo portarlo ai minimi termini.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per dovere di lealtà devo dichiarare che mi disinteresserò dell'emendamento, insistendo sul nostro testo.

VALIANTE. Mi ha fatto rilevare il nostro Relatore che il Codice penale non prevede alcuna sanzione senza indicarne la durata minima.

Perciò nel nostro caso non è possibile eliminare questo minimo. L'osservazione del Relatore è molto importante.

Dal punto di vista formale, se mi consente il Presidente, si potrebbe considerare l'emendamento Amadei come incorporato nell'articolo 72, demandando al coordinamento lo spostamento di questo emendamento al ter-

zo comma dell'articolo 176, in modo da votarlo contemporaneamente.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Già che siamo sul piano delle intese transattive vorrei venire ulteriormente incontro ai desideri di una parte degli onorevoli colleghi, assumendomi qui responsabilità del tutto personale, perché non mi sono consultato né col Ministro né con gli uffici competenti.

Al fine di agevolare l'accoglimento dell'emendamento da me proposto, per quella seconda ipotesi su cui rimane ancora il divario, proporrei di ridurre l'isolamento diurno da 2 a 18 mesi anziché da 3 mesi a 2 anni. Oltre questi limiti non mi pare che sia né possibile né ragionevole scendere.

AMADEI LEONETTO. Allora non facciamo più parola dei due anni in più necessari in questo caso per ottenere la liberazione condizionale. Lasciamo, cioè, il termine di 28 anni.

VALIANTE. È più gravosa la pena accessoria di 18 mesi di isolamento diurno oppure la pena principale di due anni in più di ergastolo?

PELLEGRINO. È meglio 18 mesi di isolamento diurno.

AMADEI LEONETTO. L'emendamento, che poi voteremo a proposito dell'articolo 72, sarebbe questo: « Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importi la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di delitto che importi la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che comportino la pena temporanea da uno a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Preziosi Olindo ha proposto di aggiungere al terzo comma dell'articolo 176 questo comma: « Se si tratta di recidivo nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 del codice penale, il condannato all'ergastolo, per essere ammesso alla liberazione condizionale deve avere scontato almeno 30 anni di pena ».

PREZIOSI OLINDO. La ragione dell'emendamento è questa: siccome in questo articolo si è previsto per il recidivo condannato a pena temporanea un minimo diverso per essere ammesso alla liberazione condizionale, lo stesso si deve fare per il condannato all'ergastolo. È un'evidente questione di proporzione.

AMADEI LEONETTO. Noi siamo contrari all'emendamento Preziosi, perché nel nostro sistema di applicazione della pena, l'ergastolo sovrasta qualsiasi altra cosa; tanto è vero che

a chi ha commesso tre reati comportanti tutti quanti la pena dell'ergastolo, si applica soltanto l'isolamento diurno. Quindi, recidivo o non recidivo, se l'ergastolano ha scontato 28 anni, può avere la libertà condizionale.

PREZIOSI OLINDO. Lo stesso onorevole Amadei aveva previsto il limite di 30 anni per l'ergastolano condannato per altri delitti a pene superiori ai cinque anni o ad altro ergastolo. Ora io faccio una questione di proporzione non solo per gli effetti a cui arrivava l'onorevole Amadei, ma rispetto a colui che per la prima volta delinque e viene condannato all'ergastolo. Costui dopo 28 anni se dà prova di ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale. Se a un condannato all'ergastolo, che precedentemente ha riportato molte altre condanne ed è recidivo facciamo lo stesso trattamento, creiamo un'ingiustizia rispetto all'altro.

Quindi, faccio mia la seconda parte dell'emendamento Amadei, per cui coloro che sono stati condannati all'ergastolo più un altro ergastolo o pene superiori a cinque anni, debbono aver espiato 30 anni, oltre alla segregazione diurna, per ottenere la liberazione condizionale.

AMADEI LEONETTO. Noi siamo contrari per le ragioni già esposte.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Aderisco alle considerazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Valiante. L'emendamento proposto dall'onorevole Preziosi sarebbe giusto se dovessimo prendere in considerazione l'ipotesi, più grave, prevista dall'emendamento Amadei. Essendoci, invece, orientati nel senso di ritenere che la pena dell'ergastolo debba avere una sua disciplina diversa per il suo carattere di pena massima, le considerazioni dell'onorevole Preziosi perdono parte della loro validità. Quindi credo che ci si possa fermare al termine di 28 anni per tutte le ipotesi.

PREZIOSI OLINDO. L'onorevole Amadei aveva proposto un emendamento all'articolo 72 che conteneva anche un emendamento all'articolo 176, proponendo cioè l'isolamento da uno a sei mesi nei casi indicati nell'emendamento del Governo. In questo caso, accettandosi il suo emendamento, il condannato all'ergastolo per ottenere la libertà condizionata avrebbe dovuto scontare come minimo 30 anni di carcere. Ora, siccome l'onorevole Amadei ha ritirato questa parte del suo emendamento che si riferisce all'articolo 176 e prescrive un minimo di trenta anni di reclusione da scontarsi da parte di un ergastolano che abbia commesso altri de-

litti, per essere ammesso alla liberazione condizionale, faccio mia questa parte del suo emendamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non si oppone all'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Preziosi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Preziosi completato dall'emendamento Amadei relativo all'articolo 176:

« Il condannato all'ergastolo condannato ad altre pene di reclusione per un tempo complessivamente superiore ai 5 anni non può essere liberato se non dopo aver scontato almeno 30 anni di reclusione ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

VALIANTE. Per mozione d'ordine. Siccome dovremmo considerare ora i due ultimi capoversi per i quali ho presentato emendamenti che intendo illustrare e che credo siano di una certa importanza, nel timore di protrarre notevolmente la seduta, desidero pregare la cortesia dell'onorevole Presidente di considerare l'opportunità di rinviare la seduta stessa. Si potrebbe intanto votare l'articolo 72.

AMADEI LEONETTO. Non ritengo possibile un rinvio a questo punto in quanto è stato giustamente richiesto di esaminare prima una parte dell'articolo 176.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellegrino ha facoltà di illustrare un suo emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 176.

PELLEGRINO. Molto brevemente. Il mio emendamento trova lo spunto nella stessa relazione dell'onorevole Guerrieri Emanuele, il quale, a proposito del limite dei 28 anni da scontare da parte dei condannati all'ergastolo per essere ammessi al beneficio della liberazione condizionale si domanda se non sia il caso di ridurre questo periodo per i condannati all'ergastolo prima dell'entrata in vigore della legge sulle attenuanti generiche. Mi pare che sia il caso di accogliere questa istanza del Relatore. Infatti potrebbe anche darsi il caso che molti di coloro che furono condannati all'ergastolo prima del 1944, non avendo potuto beneficiare alle attenuanti generiche, oggi non sarebbero ergastolani se la condanna fosse intervenuta dopo tale data, come non sarebbero forse rinchiusi nei penitenziari coloro che avessero potuto beneficiare del secondo grado, il grado di appello. Sappiamo che molti condannati in primo grado

all'ergastolo, in sede di appello sono stati assolti, qualcuno anche per non aver commesso il fatto. Potrebbe essere anche questo — signor Presidente e onorevoli colleghi — il caso di qualcuno di questi ergastolani; ed io credo per questa ragione di poter introdurre questo emendamento nel disegno di legge in esame e che viene in certo modo incontro a coloro che si trovavano privi allora dei benefici delle attenuanti generiche e del ricorso al secondo grado.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Lo onorevole Pellegrino ha ricordato un passo della mia relazione nel quale sostanzialmente ho espresso un pensiero favorevole al riguardo. Non ne farei una questione, ma mi sembrerebbe questa in effetti una maniera per dare una soluzione ad un problema dibattuto da vario tempo. Esistono anche proposte di legge che propongono diminuzioni di pena in questi casi; proposte alle quali, a mio avviso, non si può aderire perché non si può partire dal presupposto — che può dimostrarsi completamente fallace, — che se il condannato fosse stato giudicato dopo che furono reintrodotte nel nostro sistema penale le attenuanti generiche, queste gli sarebbero state concesse.

Però il dare la possibilità di valutare in concreto le situazioni e quindi di concedere la liberazione condizionale anche prima che sia decorso il termine previsto di 28 anni, mi sembra una cosa ragionevole. Non sono, invece, favorevole alla proposta riguardante l'altra ipotesi della condanna riportata quando non era stato ancora introdotto il secondo grado. È questo un elemento estrinseco, che non può influire sulla pena.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono spiacente di non poter accogliere l'emendamento, perché viene a turbare tutta l'armonia di questo disegno di legge. In sostanza con questo provvedimento tutti gli ergastolani condannati prima o dopo le norme che hanno introdotto le attenuanti generiche sono messi sullo stesso piano; quindi, mi parrebbe che il voler introdurre questo emendamento parte dal presupposto della certezza che tutti i condannati meritino le attenuanti generiche e possano avvantaggiarsene. Io credo che quando trattiamo alla stessa stregua tutti gli ergastolani e diamo a loro la possibilità di chiedere la liberazione condizionale, dopo 28 anni di pena espiata, facciamo un atto di giustizia, non creiamo discriminazioni, non creiamo condizioni di favore per una categoria di questi condannati all'ergastolo.

Non posso, quindi, dare la mia adesione all'emendamento proposto.

AMADEI LEONETTO. Noi voteremo in favore, specialmente per la parte che riguarda le attenuanti generiche. Per quanto riguarda il giudizio di assise di secondo grado, è una questione che può lasciare perplessi, perché si tratta di un elemento estrinseco. Ma moltissimi di coloro che non hanno potuto ottenere le attenuanti generiche e che oggi stanno scontando la pena dell'ergastolo, quasi certamente avrebbero avuto una pena temporanea.

D'altra parte il beneficio richiesto dall'emendamento Pellegrino riduce i 28 anni a 25 anni. Non è una cosa che possa turbare l'armonia di questa legge.

MIGLIORI. Io voterò a favore della prima parte dell'emendamento Pellegrino, rimettendomi alle considerazioni dell'onorevole relatore.

VALIANTE. Siccome l'emendamento si riferisce alla legge che introdusse le attenuanti generiche, è bene citarla nei suoi estremi precisi. Si tratta dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

Poi, al posto di « coloro », si potrebbe dire: « il condannato ».

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta, quindi, di un comma aggiuntivo che risulterebbe del seguente tenore:

« Il condannato all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, può essere ammesso alla liberazione condizionale, quando abbia effettivamente scontato almeno 25 anni della pena ».

VALIANTE. Che cosa significa « effettivamente »?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Potrebbe esserci stato un condono, oppure il condannato potrebbe essere evaso per un certo periodo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Rinuncia l'onorevole Pellegrino alla parte che si riferisce alle corti d'assise l'appello?

PELLEGRINO. Rinuncio.

PRESIDENTE. Prendo atto. Passiamo ora all'emendamento degli onorevoli Kuntze e Zoboli, soppressivo del quarto e quinto comma dello stesso articolo.

L'onorevole Zoboli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ZOBOLI. Noi siamo contrari al mantenimento del 4° e del 5° comma relativi alla condizione che il condannato deve assolvere per poter beneficiare della liberazione condizionale, di aver fatto fronte alle obbligazioni civili derivanti dal reato. E siamo contrari per il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, perché la loro applicazione creerebbe delle differenze di fronte alla legge fra abbienti e non abbienti. D'accordo che vale anche la dimostrazione di essere non abbiente, ma questo porterebbe ad un'indagine complessa che avrebbe il risultato di ritardare il provvedimento di concessione, anziché risolvere il problema.

Dovrebbe essere prevalente il principio di non creare delle disparità di trattamento di fronte alla legge fra ricchi e poveri, abbienti e non abbienti. Per quanto concerne la liberazione condizionale e la misura di sicurezza detentiva prevista dal 5° comma dell'articolo 176, noi chiediamo la soppressione del comma perché riteniamo che la prova della buona condotta dovrebbe essere prevalente e non avere come ostacolo la sottomissione ad una misura di sicurezza detentiva che attiene ad una considerazione precedente al fatto indubbiamente determinante, della considerazione della reimmissione nella società.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Valiante ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso. L'onorevole Valiante ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

VALIANTE. Cercherò di dire molto brevemente i motivi che mi hanno indotto a presentare un emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso.

Dice il testo — che per altro ricalca il testo del codice penale vigente — che: « ... la liberazione condizionale non è consentita se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ».

Mi permetto elencare le misure di sicurezza detentive:

1°) assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro (art. 216): per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2°) ricovero in una casa di cura e custodia (art. 219): per i seminfermi di mente, i sordomuti, gli intossicati cronici;

3°) ricovero in un riformatorio giudiziario (art. 223): per i minori;

4°) ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222): per i malati di mente.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

Spiega la relazione ministeriale sul progetto del codice penale: « questo limite è un'ovvia conseguenza del nuovo ordinamento delle misure di sicurezza ».

Io molto lealmente devo confessare di non aver capito gran che: a meno che questo non voglia dire che era nelle intenzioni del Legislatore del 1930 di chiedere a colui che poteva essere liberato condizionalmente non il ravvedimento, in modo prevalente, ma soltanto il requisito della buona condotta, in relazione soprattutto alla disciplina nell'interno dello Stabilimento.

Quali sono le conseguenze di una disposizione di questo genere? Desidero richiamare alcune regole in materia di misure di sicurezza, stabilite esplicitamente dal codice. Le misure di sicurezza si applicano alle persone socialmente pericolose o presunte tali; a coloro, cioè, anche non imputabili o non punibili che, avendo commesso un fatto previsto come reato, od anche considerato reato, è probabile che commettano un nuovo fatto, previsti dalla legge come reato (articolo 203 codice penale).

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale. Le misure di sicurezza sono revocate anche prima del decorso della durata minima, sia pure eccezionalmente e con decreto del Ministro di grazia e giustizia, quando le persone hanno cessato di essere socialmente pericolose (articolo 207 codice penale).

È una regola, quindi, che le misure di pubblica sicurezza, decorso il periodo minimo della presunta pericolosità sociale, ed anche — in casi eccezionali — indipendentemente dalla decorrenza del periodo minimo, vengono revocate. Questo significa che la revoca della misura di sicurezza — è chiaro — è legata alla formula della pericolosità sociale.

Perché non dovrebbe, allora, essere possibile la liberazione condizionale di coloro che non appaiono più socialmente pericolosi? Sono compatibili il ravvedimento e la pericolosità sociale? Io ritengo di no. Mi pare che il concetto di ravvedimento sia assai più vasto ed ampio, che in tanto può essere applicato a coloro che sono stati condannati ad una misura di sicurezza in quanto non siano più socialmente pericolosi.

Sicché la misura di sicurezza detentiva non dovrebbe essere di impedimento alla liberazione condizionale.

Desidero molto brevemente segnalare alcuni casi di evidente iniquità che si verificerebbero ove dovessimo mantenere la disposizione dell'ultimo capoverso del disegno di legge.

Diventerebbe più grave la misura di sicurezza della stessa pena detentiva e financo della pena detentiva perpetua, nel senso che l'ergastolano al quale non si può irrogare una misura di sicurezza anche se fosse considerato socialmente pericoloso, potrebbe essere liberato condizionalmente, mentre un ladrunco di galline, delinquente abituale, per un anno solo di colonia agricola, non potrebbe avere la liberazione condizionale perfino ove il giudice avesse la sicurezza che si sia ravveduto.

Il relatore considerava il caso di un delinquente abituale condannato a pena detentiva, che non potrebbe avere la liberazione condizionale, di fronte a quello di un ergastolano che non avendo potuto ricevere la misura di sicurezza, potrebbe avere la liberazione condizionale.

Se d'altra parte si tiene conto della abitudine nel reato e finanche della tendenza a delinquere è facile capire che un tale condannato può anche ravvedersi e diventare non più socialmente pericoloso. Sono guaribili gli infermi di mente — tanto che lo prevede la legge —, sono guaribili gli intossicati cronici; non è possibile anche il ravvedimento di colui che, essendo stato considerato socialmente pericoloso è stato sottoposto a misura di sicurezza?

Per l'articolo 210 del codice penale l'estinzione del reato — per amnistia o per remissione di querela, o per prescrizione, o per decorso del termine di sospensione condizionale della pena, o per perdono giudiziale — impedisce l'applicazione della misura di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione: in tal caso, perciò, è revocata di diritto la misura di sicurezza, indipendentemente dalla cessazione della pericolosità del condannato. Per il capoverso dell'articolo 210, quando per effetto di indulto o grazia non debba essere eseguita in tutto o in parte la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata: in tale ipotesi è disposta la liberazione dell'ergastolano, sia pure con la libertà vigilata, indipendentemente dal suo ravvedimento. Perché, allora, ove fossimo certi che il condannato, magari a pena semplicemente detentiva, non è più socialmente pericoloso ed anzi si è ravveduto inequivocabilmente, non dovremmo accordargli la liberazione condizionale, dando così alla misura di sicurezza cui è sottoposto

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

un rilievo maggiore di quanto non abbia per legge in casi assai più gravi?

Per queste ragioni, perciò, prego i colleghi di considerare l'opportunità di sopprimere questo comma.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io debbo dichiarare che sono decisamente contrario alla proposta di emendamento del penultimo capoverso. Perché col sopprimere questo capoverso noi potremmo correre il rischio di agevolare un condannato che si trova in condizioni economiche tali da poter fare fronte al pagamento dei danni verso le vittime del delitto che ha consumato. Mi pare, invece, che il mantenimento del capoverso dell'articolo 176, mentre pone la condizione del risarcimento dei danni, crea, tuttavia, e contemporaneamente una valvola di sicurezza, per cui un condannato che non sia in condizioni economiche tali da far fronte ai suoi obblighi civili, può ugualmente godere del beneficio della libertà condizionale. Quindi, piuttosto che correre il rischio di favorire gli abbienti, nei casi di non abbienti si consente di applicare il beneficio.

PELLEGRINO. Ritiro l'emendamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per l'emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 176, mi rendo conto degli argomenti che sono stati esposti con tanta chiarezza ed efficacia dal collega Valiante; però, non posso non preoccuparmi del fatto che una misura di sicurezza è stata adottata da parte del giudice di merito che ha valutato tutta la personalità del giudicato e lo ha ritenuto socialmente pericoloso fino al punto da prevedere delle misure di sicurezza successive alla espiazione della pena. Ora ci si potrebbe trovare di fronte a un contrasto di giudizio sulla valutazione di questo condannato, per cui il giudice di merito lo ritiene socialmente pericoloso e gli applica una misura di sicurezza successiva all'espiazione della pena, mentre l'altro giudice potrebbe dare un giudizio diametralmente opposto, provocando, quindi un contrasto di giudizi e di valutazioni quanto mai pericoloso. Per questo sarei del parere che

l'ultimo capoverso debba essere conservato. Però, riconoscendo la delicatezza della questione, se ci fossero ulteriori perplessità non mi opporrei a che sia rinviata la discussione ad altro giorno per una migliore valutazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Se viene accolto l'emendamento Valiante, la cosa è semplificata; se viceversa si volesse seguire il pensiero espresso poc'anzi dal rappresentante del Governo, riconoscerei la necessità di modificare, sul piano tecnico, la formulazione della norma.

Qui è stata riprodotta puramente e semplicemente la norma che già esiste nel codice e che non poteva prevedere il caso dell'ergastolano, perché per questi non veniva ammessa la liberazione condizionale. Ma una volta che si estende il beneficio all'ergastolano, la norma non è applicabile, perché all'ergastolano non si applica la misura di sicurezza detentiva. Quindi, non si tratterebbe più di negare il beneficio a coloro nei cui confronti sia stata applicata una misura di sicurezza, ma di negarlo a coloro che siano ritenuti socialmente pericolosi. Bisognerebbe allora trovare il modo di considerare la pericolosità anche nei confronti dell'ergastolano. Se il Governo aderisce all'emendamento Valiante, va bene; ma se non aderisce, è opportuno che si riesami il problema.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si potrebbe rinviare la discussione alla settimana prossima.

PRESIDENTE. Poiché lo chiede l'onorevole Sottosegretario, non possiamo non rinviare la discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI